



### **SCHEMA DI CONTRATTO**

### SERVIZI MEDICI SANITARI PER L'UNIVERSIADE ESTIVA 2019

CIG 7784412BFD

### CUP C69F19000070009

tra

1)	Il Commissario straordinario ing. Gianluca Basile, nato ad il		
	, (C.F), nella qualità di		
	Commissario Straordinario per l'Universiade Napoli 2019, elettivamente domiciliato per la		
	carica in Napoli in via S. Lucia 81, 80132, codice fiscale 95230880635, giusta D.L. n. 91 del 25		
	luglio 18 art. 10 (conv. in l. 21 settembre 2018, n. 108), che individua il commissario nella		
	figura del Direttore Generale dell'ARU, di seguito, nel presente atto, denominato		
	semplicemente "Commissario Straordinario o Appaltante o Comitato Organizzatore o		
	Committente";		
e			
2)	Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo la		
	Società (Società mandataria) / la Ditta		
dell'Amministratore Unico (o altra carica societaria) e legale rappresentante della Società			
	capogruppo/Ditta sig, nato a		
	il,		
	C.Fe domiciliato per la carica		
	presso la sede sociale sita inalla		
	via		













Ovvero

La	(Società/Impresa/ecc.),
iscritta al registro dell'imprese di REA	
C.FP.IVA	, in persona del legale
rappresentante p.t., sig	nato a
	il,
C.F, elettivamente	domiciliato per la carica presso la sede
della	(Società/Impresa,ecc.), in
(), C.A.P.	alla via
n°	, di seguito, nel presente
atto, denominata semplicemente "Aggiudicataria o Appa	altatore o Società o RTP
Premessa	
a) Con determina a contrarre n. xxx Del xx/xx/201x-il Co	ommissario Straordinario ha indetto una
gara europea mediante procedura aperta e con	applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base	e del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5	50 – Codice dei Contratti pubblici, per
l'affidamento dei "servizi medici sanitari per l'Univers	siade Estiva 2019".
b) con decreto n del, previa ver	rifica dei requisiti prescritti dagli atti di
gara e dalle norme di legge, è stato ap	pprovato il verbale di gara n.
, e la relativ	a proposta di aggiudicazione in esso
contenuta, e, pertanto, è stato aggiudicato l'appalto	a,
risultato quale soggetto che ha presentato l'offerta econo	micamente più vantaggiosa;
c) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi	dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice dei
contratti pubblici;	









2



- d) l'Aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, c. 5, del Codice;
- e) è decorso il termine di dieci giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione previsto negli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 e 10 del Codice dei Contratti pubblici nonché in applicazione delle deroghe di cui al comma 380 art. 1 L. 205/2017;
- f) l'Appaltatore dichiara che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, dichiara che dagli atti di gara ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni e per la formulazione dell'offerta;
- g) che la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

### Art. 1 - Premessa

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate per la procedura di gara.

#### Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;











- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante/Amministrazione, la Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante/Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Appaltante/Committente.

L'Appaltante/Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

### Art. 3 - Oggetto dell'appalto - Documenti del contratto

Il presente contratto ha per oggetto **servizi medici sanitari per l'Universiade Estiva 2019**, come specificamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, le prestazioni che dovranno essere fornite con il presente appalto sono le seguenti:

a) Assistenza medico-sanitaria in emergenza agli atleti, allenatori, personale tecnico, ufficiali di gara, accompagnatori, spettatori, personale FISU e Media, membri delle delegazioni;











\*\*\*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

### b) Organizzazione dei servizi medici di cui ai requisiti della FISU e dei relativi ambulatori.

Per una completa descrizione delle prestazioni si rinvia alla documentazione di gara integrante il presente documento.

Sono considerati allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale ancorché, non materialmente allegati,

- 1. Offerta Tecnica;
- 2. Offerta Economica;
- 3. Capitolato tecnico;
- 4. Relazione tecnico-illustrativa con relativi allegati.

Le parti concordano la dispensa di tale documentazione al presente contratto e dichiarano di avere piena conoscenza dei relativi contenuti.

#### Art. 4 - Durata del Contratto

Il servizio avrà una durata che va dalla stipula del contratto alla fine della manifestazione (16 luglio 2019).

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della manifestazione. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.











#### Art. 5- Importo contrattuale e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 3, viene determinato, per tutta la durata indicata, in ......oltre IVA come per legge (se dovuta).

Il costo di eventuali farmaci e/o prove di laboratorio, richiesti durante il servizio dal direttore dell'esecuzione, sarà rimborsato previa esibizione di idonea documentazione che ne attesti gli importi.

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per i servizi in parola non si ravvisano rischi di interferenza.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Il suddetto importo è comprensivo di tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nonché alle prestazioni da ripetersi perché, a giudizio dell'Appaltante non eseguite a regola d'arte.

L'Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, di operare modifiche, nonché varianti, del presente contratto in corso di validità, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del predetto articolo del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di disporre la proroga del servizio, entro la scadenza contrattuale, nella misura strettamente necessaria alla conclusione della manifestazione ed alle medesime condizioni contrattuali. In tal caso, la Società (*oppure* RTI) sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.

L'Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni











fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, di imporre alla Società (*oppure* RTI) l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, la Società (*oppure* RTI) non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art. 6 - Piani Sanitari

Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'Appaltante i Piani Sanitari, sviluppati secondo quanto previsto dalle norme vigenti per ottenere le relative autorizzazioni alle manifestazioni

#### Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio

Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio, l'Aggiudicatario dovrà costantemente raccordarsi con l'Amministrazione, assicurando, tra l'altro, l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) garantire la continuità operativa del servizio;
- b) garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Speciale, nella Relazione tecnico-illustrativa e relativi allegati, nell'Offerta Tecnica;
- c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza anomala o difficoltà che abbiano influenza sull'esecuzione del contratto;
- d) rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze eventualmente rappresentati dall'Amministrazione, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;
- e) monitorare i risultati raggiunti, segnalare i miglioramenti rilevati ed i punti critici ancora da affrontare e risolvere:
- f) garantire che gli outputs documentali richiesti siano elaborati in forma compatibili con gli applicativi in uso presso l'Amministrazione;











- g) adattare modalità e tempistica del servizio alle esigenze eventualmente manifestate dall'Amministrazione;
- h) accettare, in ogni momento, verifiche da parte di incaricati dell'Amministrazione, su andamento ed adeguatezza dei servizi oggetto del contratto;
- mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con l'Amministrazione e non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza del medesimo;
- j) Comunicare, con tempestività, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e produrre la relativa documentazione atta a consentire, all'Amministrazione, lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Con precipuo riguardo al personale impiegato nell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario, nel corso dell'affidamento, dovrà, altresì, garantire:

- a. l'osservanza, nei confronti di tale personale, delle disposizioni dei Contratti Collettivi nazionali del lavoro (CC.CC.NN.L.) nonché della normativa vigenti sotto ogni profilo, compreso quello retributivo, previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme applicabili in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b. che l'accesso alle sedi nonché presso le strutture ove, di regola, presta la propria attività, avvenga, da parte di ciascuna risorsa impiegata, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, saranno a totale carico dell'Aggiudicatario, senza legittimare alcun compenso aggiuntivo:













-le ulteriori spese e i rischi relativi alle prestazioni contrattuali, ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nonché alle prestazioni da ripetersi perché, a giudizio dell'Amministrazione, non eseguite a regola d'arte;

-le spese di trasferta del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, correlate ad attività ed adempimenti occorrenti all'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

I servizi sono appaltati "a misura" ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 – 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/16 secondo i prezzi unitari offerti dall'appaltatore per singola prestazione.

I prezzi contrattuali così determinati **saranno utilizzati** anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti. L'Appaltatore dà esplicitamente atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.

### Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei documenti di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Relazione tecnico-illustrativa con allegati e nell'Offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

L'Appaltatore riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.











In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente Contratto, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Committente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

### Art. 10 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.











L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e regolamenti europei) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Committente e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, ovvero omissioni/negligenze direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

#### Art. 12 - Subappalto e sub-contratti

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.













ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare le predette prestazioni è tenuto a richiedere al Direttore dell'Esecuzione del Committente, attraverso una comunicazione debitamente sottoscritta, l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni, dichiarando le stesse, la società subappaltatrice tra quelle indicate all'atto della formulazione dell'offerta e l'importo del contratto di subappalto; inoltre, dovrà trasmettere, la dichiarazione del subAffidatario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché, la certificazione attestante l'esecuzione, da parte del subAffidatario candidato, di servizi analoghi a quelli oggetto del subaffidamento, nel triennio antecedente la stipula del presente Accordo, pari all'importo presunto della prestazione subappaltata. Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento e l'esecuzione di pubbliche commesse e, in particolare, quanto disposto dal d.lgs.159/2011 s.m.i.

L'eventuale autorizzazione al subappalto verrà concessa secondo le modalità previste all'art. 105 d.lgs.50/2016.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.











L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.











L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

### Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della 1. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle











operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della medesima norma.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della 1. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Commissario Straordinario si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.











In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Gli estremi del conto corrente dedicato all'appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto e, successivamente, con tempestività, in caso di eventuali variazioni.

Ciascuna fattura, a pena di irricevibilità, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

#### Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e dell'osservanza di tutte le
norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha costituito in data e per tutta la
durata del medesimo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva, depositando
polizza n emessa da per l'importo di €
(
possesso di certificazione di qualità idonea.

La polizza prevede, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La "cauzione definitiva" è prevista a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a tutela del rimborso delle somme pagate in più alla società (*oppure* 











RTI) rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8, 9 e 11 del presente contratto.











#### Art. 15 – Recesso

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

#### Art. 16 – Recesso per giusta causa

È facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto, ex artt. 1373 e 1671 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto all'Aggiudicatario mediante preavviso di almeno 10 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- -giusta causa;
- -mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze dell'Amministrazione in relazione alla tipologia del servizio/fornitura.

A titolo meramente esemplificativo, per "giusta causa" si fa riferimento alle fattispecie in cui:

-contro l'Aggiudicatario sia stato depositato un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, oppure venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili











funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;

- -l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- -taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la p.a., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio oppure sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- -ogni altra fattispecie che determini il venir meno del rapporto fiduciario sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando a qualunque pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### Art. 17 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla 1. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.











L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### Art. 18 - Penali

L'Amministrazione ha il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.

Laddove si riscontrassero violazione delle prestazioni dovute, l'Amministrazione procederà a farne formale contestazione scritta all'Aggiudicatario, che disporrà del termine di 3 (tre) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. Qualora valutasse non accoglibili le ragioni addotte dall'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà

procedere all'applicazione delle seguenti penali:

-in caso di difformità delle attività rese o delle modalità di realizzazione delle medesime rispetto a quanto, in proposito, contrattualmente previsto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, Iva esclusa, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine accordato per porre rimedio.

Le penalità sono notificate all'Aggiudicatario con comunicazione scritta.

Il pagamento delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente né quello a richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, compreso quello all'immagine.











Non potranno essere intese, quale rinuncia all'applicabilità delle penali, eventuali mancate contestazioni e/o atti di tolleranza dell'Amministrazione per precedenti adempimenti sanzionabili.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Non possono essere annullate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate supererà il 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa, il contratto s'intenderà risolto.

### Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine all'uopo indicato nella richiesta da parte del Committente;











**HEAR** 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

 b. nei casi di cui ai seguenti articoli rubricati come di seguito: modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva; subappalto e sub-contratti; cauzione definitiva; divieto di cessione del contratto - cessione del credito.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della 1. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Commissario Straordinario interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

### Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Il Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, il Committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.











IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Il Committente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

### Art. 21 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

### Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.











Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

Il Committente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.











#### Art. 24 - Verifica di Conformità

La Verifica di Conformità è normata dall'art.102 del Codice.

La verifica delle prestazioni eseguite e della documentazione a corredo sarà effettuata da una apposita Commissione incaricata dal Committente entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Resta espressamente inteso che in corso di verifica di Conformità la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di verifica ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e il Committente.

### Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipata sulla base dell'andamento dei servizi offerti contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta, non produrrà alcun interesse. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni











previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiadi 2019/Aru2019 (C.F. ..........) – via Santa Lucia n. 81 Napoli e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è..........

Si applica lo split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato del Committente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

L'importo in acconto non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale.

La rata di saldo del 5% sarà corrisposta a seguito di verifica di conformità positiva del servizio.

### Art. 26 - Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore











Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro cinque giorni dall'intervenuta modifica.











Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18.

#### Art. 27 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.

### Art. 28 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 11 del Codice e dell'articolo 6 del d.l.23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Committente le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani come per legge.











L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

### Art. 29 - Impegni di cui all'Accordo di Alta Sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario del 14.3.2018 e successivo Addendum del 31.10.2018

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario del 14.3.2018 e successivo Addendum del 31.10.18.

#### Art. 30 - Patto d'Integrità

La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»; «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili











alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».

### Art. 31 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati, n. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato disposto normativo, si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Agenzia Regionale per l'Universiade 2019/Commissario Straordinario, con sede in Napoli – via santa lucia, 81; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'aggiudicazione della presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell'Agenzia; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti.











Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21 del Reg. UE 679/2016 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto del Committente, il Committente, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine











di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

- f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d'ora a sottoscrivere e che definirà l'oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una













eventuale interruzione del contratto con il Committente. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del contratto.

La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

La società appaltatrice

Il Commissario Straordinario/Direttore Generale

Il l.r.p.t.

Ing. Gianluca Basile

Ai sensi e per gli effetti ex art. 1341 e ex art. 1342 cod. civ., si approvano le seguenti clausole: Art. 3 (Oggetto dell'appalto – Documenti del contratto); Art. 4 (Durata del Contratto); Art. 5 (Importo contrattuale e revisione dei prezzi); Art. 6 (Piani Sanitari); Art. 8 (Modalità di esecuzione del servizio); Art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 10 (Obblighi di riservatezza); Art. 11 (Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva); Art. 12 (Subappalto e subcontratti); Art. 13 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 14 (Cauzione definitiva); Art. 15 (Recesso); Art. 16 (Recesso per giusta causa); Art. 17 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito); Art. 18 (Penali); Art. 19 (Risoluzione per inadempimento); Art. 20 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali); Art. 21 (Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare); Art. 22 (Quinto d'obbligo e Varianti); Art. 23 (Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio); Art. 24 (Verifica di Conformità); Art. 25 (Fatturazione e pagamenti);













Art. 26 (Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore); Art. 27 (Foro di competenza); Art. 28 (Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

La società appaltatrice

Il Commissario Straordinario/Direttore Generale

Il l.r.p.t.

Ing. Gianluca Basile







